

Bonissi Luca
Indirizzo Civico
CAP Città (PROV)
C.F. CODICEFISCALE

via PEC *Spett.le*
HP ITALY S.R.L.
Via Donat Cattin, 5
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
C.F. / P.IVA 08954150960
PEC: indirizzopechp@pec.it

p.c. via e-mail **ADUC – Associazione Diritti**
Utenti e Consumatori
via Cavour 68
50129 Firenze (FI)
E-mail: indirizzo@aduc.it

Oggetto: Precisioni e contestazione del contenuto Vostra risposta del 27 novembre 2019 alla messa in mora e diffida ad adempiere del 14 ottobre 2019 e del 12 novembre 2019 per rimborso licenze del software Microsoft Windows e Microsoft Office non accettate

Spett.le HP ITALY S.R.L.,

innanzitutto mi preme constatare che, nonostante l'esortazione a comportaVi secondo buona fede ed astenerVi da condotte vessatorie ed ostruzionistiche, continuate a perseverare con il Vostro rifiuto al rimborso.

La mancanza di una Vostra procedura che preveda il rimborso del solo software, è infatti incoerente con quanto Voi stessi avete stabilito nel contratto di licenza d'uso (EULA) di *Microsoft Windows 10*, dove date espressamente all'utente finale la possibilità di ricevere il rimborso del solo software le cui licenze non sono state accettate:

«[...] Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo [...] per **conoscere le modalità di restituzione del software** o del dispositivo e **di rimborso del prezzo.**»

La Vostra risposta è altresì incoerente con le scuse poste dal sig. Pierpaolo L..... (Vostro dipendente) al sottoscritto l'1 agosto 2014 in relazione appunto ad una errata indicazione sulla impossibilità di ricevere il rimborso del software preinstallato di cui non è stata accettata la licenza d'uso.

In sostanza, siete stati Voi stessi a stabilire la possibilità di rimborso della sola componente software, e, siccome il contratto – unilateralmente da Voi disposto – è stato da Voi eseguito anticipatamente prima di un eventuale perfezionamento, le proposte ivi esposte sono irrinunciabili (art. 1333 c.c.): il fornire **una modalità di rimborso del prezzo del solo software** è quindi un'obbligazione contrattuale a cui non potete opporVi in quanto da Voi stessi disposta.

Di nessun pregio sono inoltre le Vostre motivazioni riguardo il rifiuto al rimborso del solo software («le procedure adottate da HP [...] non prevedono la possibilità di rimborso dei singoli componenti dei prodotti (incluso il sistema operativo) preinstallati sui computer HP» e ancora «HP Italy è continuamente impegnata ad aggiornare le proprie politiche commerciali») in quanto il diritto al rimborso è di **natura contrattuale** e non commerciale: la scelta se effettuare il rimborso del solo software o dell'intero dispositivo (espressamente indicata nel contratto di licenza d'uso) **spetta all'utente finale** per effetto degli articoli del Codice Civile 1366 (*interpretazione secondo buona fede*), 1367 (*le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto*), 1369 (*convenienza alla natura e all'oggetto del contratto*), 1370 (*interpretazione contro l'autore della clausola*) e 1371 (*realizzare l'equo temperamento degli interessi delle parti*), nonché, nel caso di specie, dell'articolo 35 secondo comma del Codice di Consumo (*in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore*).

Non può trovare accoglimento nemmeno quello che sembra essere da Voi indicato come “collegamento negoziale” («Qualora, infatti, il cliente non intenda accettare i contratti di licenza previsti per l'uso del sistema operativo e dei programmi software forniti in abbinamento ad un computer HP, lo stesso avrà diritto al reso dell'intero prodotto»), in quanto affinché si possa configurare un collegamento in tal senso, occorre **l'esplicita volontà di entrambe le parti**, ma in questo caso manca la volontà soggettiva del sottoscritto (il licenziatario):

*«Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un **requisito soggettivo**, costituito dal **comune intento pratico delle parti** di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale»* (Cass. 11974/2010)

È inoltre totalmente ininfluenza il fatto che alcune linee dei Vostri prodotti siano disponibili senza il software Microsoft preinstallato, posto che:

- il prodotto senza l'accessorio software dovrebbe essere disponibile **presso lo stesso venditore** dove è stato da me acquistato l'HP Stream Laptop 14-cb113nl, ma presso *Unieuro* quel prodotto hardware era disponibile unicamente con il software Microsoft preinstallato;
- dovrebbe essere disponibile **lo stesso identico prodotto hardware** senza il sistema operativo Microsoft Windows e il software Microsoft Office preinstallati, ma anche sul Vostro store quello specifico prodotto hardware è disponibile solo con il software opzionale preinstallato (non è applicabile nel caso di specie la vostra proposta di offrire il prodotto personalizzato senza software aggiuntivo, in quanto trattasi di acquisto unitario);
- la clausola contrattuale che prevede il rimborso **non pone alcuna condizione aggiuntiva**, ed è quindi applicabile a prescindere dal fatto che siano effettivamente disponibili prodotti hardware uguali senza il software Microsoft preinstallato.

Non si vede quindi come possa incidere una eventuale disponibilità del prodotto hardware senza il software aggiuntivo preinstallato, posto inoltre che attualmente non esiste la possibilità di siffatto acquisto su tutto il mercato italiano.

Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione 19161/2014, essa è stata una pietra miliare a riguardo dell'odierno *thema decidendum*, di cui ne rappresenta il **corrente orientamento giurisprudenziale**, confermato recentemente dal Giudice di Pace di Monza, con sentenza emessa lo scorso giugno dopo l'instaurazione del giudizio da parte del sottoscritto, che condannava il produttore di PC al pagamento del rimborso del solo software di cui non è stata accettata la licenza.

Per tutti i motivi sopra esposti, Vi esorto ancora una volta ad indicarmi le **modalità di restituzione del software preinstallato** (se applicabili) e le **modalità di rimborso del relativo prezzo** (61 Euro), in assenza della quale sarò costretto a rivolgermi nuovamente al Giudice di Pace di Monza per far valere in via giudiziale i miei diritti, con rifusione delle spese, danni ed interessi.

Nell'auspicio di un vostro positivo riscontro, da pervenirsi entro 10 giorni dal ricevimento della presente, porgo distinti saluti.

Città, 4 dicembre 2019

Luca Bonissi